

## CIRCOLARE 3 DEL 04/03/2015

### **ULTIME NOVITÀ FISCALI**

<b>Redditometro</b>  <b>Sentenza CTP Brescia n. 774/06/2014</b>	<p>Nell'accertamento tramite redditemetro, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere imputato pro-quota ai componenti della famiglia percettori di reddito, considerata la progressività e la natura personale dell'IRPEF.</p> <p>Nel caso di specie è stato considerato illegittimo un accertamento nell'ambito del quale l'intero reddito ricostruito induttivamente è stato attribuito al capofamiglia, ancorché il relativo coniuge fosse percettore di un "proprio" reddito.</p>
<b>Indennizzo "rottamazione licenze"</b>  <b>Messaggio INPS 26.1.2015, n. 604</b>	<p>L'agevolazione per la "rottamazione" delle licenze (€ 502,39 mensili per il 2015) è riconosciuta ai commercianti al minuto ed agenti di commercio al sussistere di specifici requisiti, a condizione che la cessazione dell'attività intervenga nel periodo 1.1.2009 – 31.12.2016. Il beneficio spetta anche a coloro che avevano maturato il diritto entro il 31.12.2011 e che non hanno presentato la domanda ovvero l'hanno presentata successivamente al 31.1.2012.</p>
<b>Sgravi contributivi</b>  <b>Circolare INPS 29.1.2015, n. 17</b>	<p>Sono stati forniti chiarimenti in merito agli sgravi contributivi previsti dalla Finanziaria 2015 riconosciuti ai datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico.</p>
<b>Aliquote 2015 IVS artigiani e commercianti</b> <b>Circolare INPS 4.2.2015, n. 26</b>	<p>Sono stati comunicati i minimali e massimali di reddito e le aliquote da utilizzare per il calcolo dei contributi previdenziali 2015 dagli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti.</p>
<b>Split payment</b>  <b>Circolare Agenzia Entrate 9.2.2015, n. 1/E</b>	<p>Relativamente allo split payment è stato chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il metodo riguarda tutti gli acquisti effettuati dagli Enti pubblici destinatari delle nuove disposizioni;</li> <li>– sono escluse dallo stesso le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale;</li> <li>– l'individuazione degli Enti pubblici destinatari va effettuata sulla base di un'interpretazione "basata su valutazioni sostanziali di ordine più generale", rispetto all'analogo riferimento che disciplina(va) l'esigibilità differita dell'IVA;</li> <li>– non saranno sanzionate le violazioni eventualmente connesse fino al 9.2.2015.</li> </ul>

## COMMENTI

### LE OPERAZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (DAL 31.3.2015) E LA FATTURA ELETTRONICA

Al fine di attuare una semplificazione della fatturazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni la Finanziaria 2008 ha introdotto l'**obbligo di utilizzazione della fattura elettronica**.

Con detta novità il Legislatore, "recependo" il progetto comunitario c.d. "i2010", si propone di automatizzare i flussi informativi tra i **fornitori e la Pubblica Amministrazione, sostituendo i documenti cartacei con documenti informatici**.

Il calendario dell'obbligo di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione è così individuato:

6

GIUGNO  
2014

L'**emissione della fattura elettronica è diventata obbligatoria** nei rapporti commerciali con i seguenti soggetti:

- Ministeri;
- Agenzie fiscali;
- Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (INARCASSA, CNPADC, EPPI, ENPAFL, ENPAM, CIPAG, ecc.).

31

MARZO  
2015


L'**emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria** nei rapporti commerciali con le Pubbliche Amministrazioni **diverse dalle precedenti** e per le **Amministrazioni locali**.



A partire dalle predette date di decorrenza della disciplina in esame, le Pubbliche Amministrazioni **non potranno accettare le fatture emesse in forma cartacea**.

Decorsi **3 mesi** da tali date le stesse **non potranno procedere ad alcun pagamento**, anche parziale, fino all'invio della fattura elettronica.

La gestione del sistema è stata affidata all'Agenzia delle Entrate che a tal fine "*si avvale della SOGEI ... quale apposita struttura dedicata ai **servizi strumentali** ed alla **conduzione tecnica** di detto sistema di interscambio" (c.d. SDI).*



### REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA

L'emittente deve rispettare i requisiti di **autenticità dell'origine**, **integrità del contenuto** e **leggibilità** dal momento dell'emissione della fattura fino al termine del periodo di conservazione.

<b>Autenticità dell'origine</b>	<p>L'<b>identità del fornitore / prestatore dei beni / servizi o dell'emittente della fattura</b> deve essere <b>certa</b>.</p> <p>La garanzia dell'autenticità dell'origine di una fattura è obbligatoria sia per il fornitore / prestatore che per l'acquirente / committente.</p>
<b>Integrità del contenuto</b>	<p>Il contenuto della fattura ed, in particolare, i <b>dati obbligatori</b> di cui all'art. 21, DPR n. 633/72, <b>non devono poter essere alterati</b>.</p> <p>La garanzia dell'integrità del contenuto della fattura, analogamente all'autenticità dell'origine, è obbligatoria sia per il fornitore / prestatore che per l'acquirente / committente.</p>
<b>Leggibilità</b>	<p>La fattura deve essere <b>leggibile</b>, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva comunitaria, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il documento ed i suoi dati devono essere resi <b>prontamente disponibili</b>, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile su schermo o tramite stampa;</li> <li>• è possibile <b>verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato</b>.</li> </ul> <p>In merito alle modalità idonee a garantire la leggibilità, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è sufficiente disporre, per tutto il periodo di archiviazione, di un <b>visualizzatore</b> adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture;</li> <li>• la fattura può essere resa leggibile anche solo in sede di <b>accesso, ispezione o verifica</b>.</li> </ul>

## CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica va inviata al SDI (Sistema di interscambio) in **formato XML** (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni / codici eseguibili *“tali da attivare funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”*, **sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale**.

In particolare nella fattura va riportato, quale dato obbligatorio, il **codice dell’Ufficio destinatario** della fattura elettronica, il **codice CUP** e il **codice CIG** attribuiti all’operazione.

La Pubblica Amministrazione provvede ad indentificare con un **apposito codice** gli uffici incaricati alla **ricezione delle fatture elettroniche dal Sistema di interscambio** e ne cura la pubblicazione / aggiornamento nell’**Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)** consultabile sul sito Internet [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Una volta ricevuti i Codici Univoci degli uffici, ciascuna Pubblica Amministrazione deve comunicarli ai propri fornitori i quali sono tenuti a riportarli direttamente nelle fatture emesse.

## MODALITÀ DI EMISSIONE / TRASMISSIONE

Come sopra accennato, la fattura elettronica consiste in un documento informatico in **formato XML**, sottoscritto con **firma elettronica qualificata o digitale**.

Dopo aver predisposto la fattura in formato elettronico la stessa va **inoltrata al SDI** il quale assegna un identificativo ed effettua una serie di controlli sul documento.

In caso di **esito positivo** la fattura viene **inviata alla Pubblica Amministrazione destinataria**. Se la trasmissione è **andata a buon fine**, al soggetto trasmittente è inviata una **ricevuta di consegna**. In caso contrario il SDI invia una **notifica di “mancata consegna”**. La Pubblica Amministrazione destinataria **invia al SDI una notifica di riconoscimento / rifiuto** della fattura ricevuta. Tale notifica è **inviata al soggetto trasmittente**.

La fattura elettronica, ai sensi dell’art. 2, comma 4, DM n. 55/2013, si considera inviata elettronicamente, ex art. 21, comma 1, DPR n. 633/72, e ricevuta dalle Pubbliche Amministrazioni *“solo a fronte del **rilascio della ricevuta di consegna ... da parte del Sistema di interscambio**”*.

## CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Le regole generali in ambito IVA prevedono che le **fatture elettroniche vanno** conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni contenute in un apposito DM, mentre quelle create in **formato elettronico** e quelle cartacee **possono** essere conservate elettronicamente.



La Finanziaria 2008 prevede espressamente l’**obbligo di conservare in modalità elettronica** le fatture elettroniche **emesse nei confronti della Pubblica amministrazione**, sia per l’emittente che per il destinatario delle stesse.

Preme sottolineare che, in base alla nuova disciplina, il processo di archiviazione va effettuato **entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**.

**SCADENZARIO**  
**Mese di MARZO**

**Lunedì 9 marzo**

<b>CERTIFICAZIONE UNICA 2015</b>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2015 relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>• ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.</li> </ul> <p>Tramite il quadro CT va inoltre specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per l'invio dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2015 (l'adempimento riguarda coloro che non hanno già inviato l'indirizzo nel 2014 o che devono variare dati già comunicati).</p>
----------------------------------	---

**Lunedì 16 marzo**

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di febbraio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• versamento saldo IVA 2014. Il saldo è influenzato dalla rettifica della detrazione IVA ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 per i soggetti che adottano dall'1.1.2015 il nuovo regime forfetario. Il termine interessa i soggetti che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma; la presentazione del mod. UNICO 2015 consente di differire il versamento fino al 16.6 / 16.7 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese.</li> </ul>
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	<p>Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il quarto trimestre 2014 (soggetti trimestrali).</p> <p>Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.</p>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi / a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	<p>Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	<p>Versamento del contributo del 23,5% o 30,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 23,5% o 30,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
<b>TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI</b>	<p>Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90;</li> <li>• € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.</li> </ul>
<b>ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO</b>	<p>Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2015 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l'1.3.2015 o non disinstallati entro il 31.12.2014.</p>

**Mercoledì 25 marzo**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).</p>
--	--

**Martedì 31 marzo**

<b>INPS DIPENDENTI</b>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi / a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</p>
<b>ENASARCO VERSAMENTO FIRR</b>	<p>Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.</p>
<b>ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS</b>	<p>Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2014, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.</p> <p>Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.</p>
<b>IVA ACQUISTI DA SAN MARINO</b>	<p>Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a febbraio.</p> <p>A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.</p>